

**IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

VISTO il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

VISTO in particolare il comma 3 bis, del sopra citato articolo 23 del Codice dei contratti pubblici, che dispone che con “decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti”.

DECRETA

**ART.1
(Definizioni)**

Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) manutenzione ordinaria: fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità;
- b) manutenzione programmata: interventi di manutenzione in linea con il piano di manutenzione dell'opera o, in sua assenza, con i reali fabbisogni derivanti dall'ordinario ciclo di vita (o di deterioramento) delle varie componenti dell'opera, sulle quali si interviene con cadenza regolare e secondo una tempistica predefinita;
- c) manutenzione di pronto intervento: manutenzione non programmata da effettuarsi con la massima tempestività a seguito di guasto o mal funzionamento o di imprevisto calo di prestazione.

ART.2

(Criteri generali per la progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria)

1. L'intervento di manutenzione ordinaria, la cui progettazione è da redigersi in coerenza con i principi generali di cui all'art. 23 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, per quanto applicabili, ha lo scopo di mantenere nel tempo l'opera nella corretta efficienza,

funzionalità e sicurezza, in relazione alle prestazioni individuate nel progetto entro limiti accettabili per la durata della vita utile dell'opera.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono progettati, di regola, in un unico livello, nel quale tutte le lavorazioni sono definite nel contenuto prestazionale ed esecutivo.
3. Gli interventi di ordinaria manutenzione, di regola, sono definiti a seguito di preventiva analisi e valutazione dei seguenti aspetti:
 - a) quadro delle cause che ne hanno determinato la necessità;
 - b) confronto e coerenza con il piano di manutenzione, se disponibile;
 - c) efficacia della soluzione manutentiva proposta in relazione ad altre eventuali soluzioni di manutenzione ordinaria, con specifiche considerazioni tecniche che possono coinvolgere anche il costo del ciclo di vita e la durata prevedibile dell'opera.
4. Sono altresì da valutare:
 - a) eventuali alternative su tipologia, qualità dei materiali e soluzioni tecniche più affidabili, anche in termini di costi di manutenzione e ciclo di vita dell'opera;
 - b) alternative su modalità di intervento con riguardo ai mezzi d'opera, periodi e fasi dell'intervento;
 - c) condizioni di fruibilità dell'opera, privilegiando le soluzioni che ottimizzano i condizionamenti sull'esercizio e l'uso dell'opera, salvaguardando l'incolumità degli addetti alle manutenzioni e dei fruitori dell'opera.

ART. 3

(Piano di manutenzione)

1. L'intervento di manutenzione ordinaria ha quale riferimento il piano di manutenzione dell'opera, se disponibile e redatto ai sensi della normativa vigente. In caso di assenza del piano di manutenzione dell'opera, la stazione appaltante, in relazione al tipo di intervento manutentivo, assume determinazioni in merito alla necessità della sua elaborazione ed ai relativi contenuti.

ART. 4

(Quadro conoscitivo)

1. Al fine di individuare la strategia ottimale in termini di efficacia e costo complessivo nel tempo dell'intervento di manutenzione, è necessario esaminare la documentazione tecnica disponibile, sia progettuale, sia relativa ad altri interventi avvenuti nel tempo.
2. Occorre inoltre integrare, se necessario, la conoscenza dell'opera attraverso rilievi, indagini, monitoraggi e diagnostica ed analisi dello stato di degrado o di guasto.
3. In proposito occorre acquisire le seguenti informazioni:
 - a) anagrafica dell'opera: individuazione, localizzazione e descrizione;
 - b) elaborati grafici: riferibili allo stato del "come costruito" e successivi aggiornamenti;
 - c) verifica dello stato di efficienza, della funzionalità, della sicurezza e del rispetto delle regole e norme vigenti.
4. Completa il quadro conoscitivo la corretta definizione delle zone di intervento, in relazione alla individuazione delle aree di cantiere e delle aree temporanee di stoccaggio dei materiali ed, in generale, di tutti i condizionamenti specifici dell'opera in manutenzione quali, ad esempio, quelli relativi ai mezzi d'opera in termini di ingombro, sovraccarico, operazioni in ambienti confinati.

5. In mancanza di informazioni sufficienti sull'opera oggetto dell'intervento di manutenzione ordinaria, devono essere programmati ed eseguiti tutti gli accertamenti ritenuti necessari al fine di disporre di dati che permettano una corretta successiva attività manutentiva.

ART. 5

(Confronto fra soluzioni di intervento)

1. Il progettista riferisce nella relazione tecnica di cui al successivo art. 6, comma 2, lettera a), in merito alla valutazione sulle diverse alternative di intervento, motivando la soluzione prescelta, in relazione ai seguenti criteri, modulati in relazione al tipo di intervento manutentivo:
 - a) coerenza con le caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali dell'opera;
 - b) ottimizzazione dell'utilizzo del bene e prolungamento del ciclo di vita;
 - c) modalità esecutive, tempi previsti, fruibilità ed esercizio dell'opera;
 - d) criteri di controllo ed accettazione;
 - e) risparmio di gestione, sia con il contenimento dei costi per consumi energetici o di altra natura, sia con la riduzione di guasti e del tempo di non utilizzazione del bene;
 - f) requisiti di sicurezza e della qualità ambientale in relazione alle soluzioni tecnologiche adottate;
 - g) rischi connessi con le attività manutentive;
 - h) costo dell'intervento;
 - i) eventuali costi indiretti.
2. Saranno inoltre valutati, ove pertinenti, criteri di stagionalità in relazione alle più favorevoli condizioni ambientali di esecuzione dei lavori e di minore impatto su fruibilità ed esercizio dell'opera in esame e di quelle funzionalmente connesse ed interferenti.

ART. 6

(Documenti di progetto)

1. Il progetto unificato di manutenzione ordinaria, salvo diversa determinazione della stazione appaltante ai sensi dell'art. 23, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, in relazione all'entità dell'intervento, comprende i seguenti elaborati:
 - a) relazione tecnico-illustrativa, che:
 - I. descrive le caratteristiche tecniche dell'opera da sottoporre a manutenzione ordinaria, con riferimento alla documentazione del progetto originario, se disponibile;
 - II. riferisce sullo stato di fatto con riferimento alle situazioni di deterioramento o ai guasti riscontrati, anche a seguito di attività diagnostiche ed indagini effettuate, con conseguente individuazione e descrizione delle cause connesse;
 - III. riferisce in merito alle scelte manutentive adottate, anche con riferimento a quanto indicato nel precedente art. 5 comma 1;
 - IV. riferisce in merito alla verifica delle interferenze e alle conseguenti risoluzioni;
 - V. indica le autorizzazioni necessarie e i relativi tempi per le acquisizioni.
 - b) elaborati grafici commisurati al tipo di intervento manutentivo;
 - c) capitolato speciale d'appalto, in cui sono riportate, fra l'altro, le specifiche tecniche dei materiali e i riferimenti normativi di prodotto, nonché eventuali qualifiche di mano d'opera. Nello stesso sono anche illustrate le modalità di accettazione dei materiali e prodotti in cantiere, nonché le modalità tecniche di svolgimento del collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
 - d) elenco prezzi unitari ed eventuali analisi di prezzo;
 - e) computo metrico estimativo;
 - f) cronoprogramma;

- g) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, con individuazione analitica dei costi della sicurezza;
- h) quadro di incidenza della mano d'opera;
- i) quadro economico;
- l) schema di contratto.

2. L'intervento deve prevedere, ai sensi dell'art.101 comma 3, lettera b, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, l'aggiornamento della documentazione sullo stato di consistenza dell'opera a seguito dell'intervento di manutenzione.

ART. 7

(Manutenzione di pronto intervento)

1. L'urgenza dell'intervento e la presenza delle condizioni che consentono il ricorso a tale procedura debbono essere motivate dal Responsabile unico del procedimento in apposita relazione.

2. Nel caso di manutenzione ordinaria "di pronto intervento" il progetto unificato comprende almeno i seguenti elaborati, ferma restando la possibilità per la stazione appaltante di prevederne ulteriori aggiuntivi:

- a) relazione tecnica che illustri il danno o il guasto rilevato e la causa ad essi connessa, con descrizione della soluzione progettuale adottata, secondo le indicazioni di cui all'articolo 5 comma 2;
- b) eventuali elaborati grafici, ove occorrenti;
- c) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- d) elenco prezzi unitari ed eventuali analisi di prezzo;
- e) stima del costo dell'intervento;
- f) cronoprogramma;
- g) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, con individuazione analitica dei costi della sicurezza condizioni d'esecuzione, ove necessario;
- h) schema di contratto.

2. L'intervento deve prevedere, ai sensi dell'art.101 comma 3, lettera b, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, l'aggiornamento della documentazione sullo stato di consistenza dell'opera a seguito dell'intervento di manutenzione